

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER ASSISTERE SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP

Legge n. 388/00, art. 80, c. 2

D.lgs n. 151/01, art. 42, c. 5

Legge n. 350, art.3, c. 106

Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16/6/2005

Sentenza Corte Costituzionale n. 158 del 8/5/2007

Sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 30/1/2009

Aggiornamento al 20/3/2009

CIRCOLARI INPS

15/2001	<i>L. 8.3.2000, n. 53 Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari</i>
64/2001	<i>L.23.12.2000, n.388, all'art.80, c.2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a 2 anni delle relative assenze ai genitori ...</i>
138/2001	<i>Secondo l'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, i riposi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992 e il congedo straordinario dell'art. 80 della L 338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni conviventi anche se l'altro genitore non lavora</i>
85/2002	<i>Accredito figurativo per periodi di congedo straordinario fruito da familiari di soggetti portatori di handicap grave</i>
20/2004	<i>Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita commissione ASL</i>
107/2005	<i>Sentenza C.C. N.223 del 16.6.2005</i>
14/2007	<i>Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti</i>
23/2007	<i>Nuova aliquota al 33%</i>
83/2007	<i>importi massimi per l'anno 2007</i>
112/2007	<i>Sentenza CC n. 158 del 18.4.2007 estensione per coniuge convivente</i>

CIRCOLARI INPS

48/2008	<i>Limiti e massimali per l' indennizzabilità e l'accredito figurativo</i>
52/2008	<i>Precisazioni sulla circolare n. 48/2008</i>
53/2008	<i>Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi art. 33 legge n. 104/92 - punto 7 della circolare</i>
114/2008	<i>Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate. Prestazioni economiche di maternità, malattia e legge 104/92</i>
36/2009	<i>Importi 2009 del congedo biennale</i>
38/2009	<i>Importi 2009 del congedo biennale - precisazione sul valore figurativo</i>
41/2009	<i>Congedo straordinario per i figli conviventi con il genitore disabile</i>

DURATA DEL CONGEDO

E' riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, **di due anni**, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per la medesima persona disabile.

DURATA DEL CONGEDO

I periodi di congedo straordinario retribuito rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari".

Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad esempio di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni - cioè un anno e quattro mesi - potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso o inabilità dei genitori.

Congedo biennale non retribuito

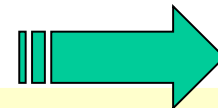
Testo art. 4 c. 2 legge n. 53/2000

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Articolo 2.

Congedi per gravi motivi familiari

*1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, **relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.***

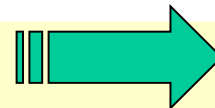


Articolo 2.

Congedi per gravi motivi familiari

Per gravi motivi si intendono:

- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:



LE GRAVI PATOLOGIE:

- Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale
- Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
- Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione del familiare nel trattamento sanitario
- Patologie dell'infanzia o dell'età evolutiva, acute o croniche, per le quali il trattamento terapeutico o riabilitativo richiedono la partecipazione del genitore o dell'esercente la potestà

Congedo biennale non retribuito

D.M. n° 278/2000 (Art. 2)

SOGGETTI COINVOLTI:

- Lo stesso lavoratore
- La sua famiglia anagrafica
- Soggetti art. 433 CC (*obbligati*)
anche se non conviventi
- Soggetti handicappati, parenti o
affini entro il 3° grado, anche se non
conviventi

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

REQUISITI

D.Lgs n. 151/2001 art. 42

- accertamento dell'handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n° 104/92
- non ricovero a tempo pieno in istituto e non prestazione attività lavorativa *(in presenza di periodi di malattia o congedi non retribuiti si potrebbe tentare a sostenere il diritto all'assistenza ??)*

Con la legge del 24/12/2003 n° 350, articolo 3, comma 106, dal 1/1/2004, è stato abrogato il requisito dell'accertamento dell'handicap da almeno 5 anni

Con la circolare INPS n. 90/2007 sono state fornite le seguenti indicazioni, ma ad oggi restano dei dubbi in merito all'applicazione anche al congedo retribuito

Il ricovero a tempo pieno

Per ricovero a tempo pieno si deve intendere che la persona gravemente disabile sia ricoverata per *le "intere 24 ore"*.

Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali

Con la circolare INPS n. 90/2007 sono state fornite le seguenti indicazioni, ma ad oggi restano dei dubbi in merito all'applicazione anche al congedo retribuito

E' confermato il diritto in caso di ricovero:

- in struttura ospedaliera finalizzato ad intervento chirurgico o al ricovero a scopo riabilitativo **di un bambino di età inferiore a 3 anni**, con grave disabilità, per il quale gli stessi sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3°)
- in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilità che **"si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale"**. Questa ultima fattispecie va valutata dal dirigente medico legale della sede INPS competente per territorio.

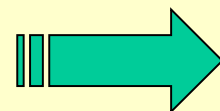
BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

Sentenza della C.C. n. 158 del 18/4/2007 recepita con la circolare INPS n. 112/2007

A) coniuge della persona gravemente disabile convivente con la stessa

Il diritto può permanere anche in caso di separazione, in quanto la separazione non incide sull'atto matrimoniale, ma ne determina soltanto taluni effetti, ovviamente in assenza della convivenza sarà necessario dimostrare che l'assistenza abbia i caratteri della sistematicità ed adeguatezza.

Diritto in via prioritaria, in presenza di più soggetti che possono ottenere il congedo



BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

In linea di principio viene posto in primo piano il diritto del coniuge sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, in quanto tenuto al primo posto (articolo 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.

Norma modificata dalla sentenza C.C. n° 158 del 2007

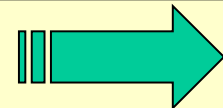
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151 (Testo unico), nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge **convivente con il soggetto con *handicap* in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato.**

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

B) genitori, naturali o adottivi e affidatari di persone con handicap grave, devono ricorrere anche le seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo straordinario.

Il beneficio spetta ai genitori in maniera alternativa, in nessun modo contemporaneamente



BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

C) Fratelli o sorelle - alternativamente-
conviventi con il soggetto portatore di handicap grave,
in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (sentenza C.C n. 233/2005 - vedi circ. INPS n. 107/2005 per i requisiti della totale inabilità),

2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

D) Figli conviventi con il genitore portatore di handicap grave, in caso si verificchino le seguenti condizioni (**sentenza C.C. n° 19/2009**):

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

2) i genitori del portatore di handicap grave (i nonni) siano entrambi deceduti o totalmente inabili

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

D) Figli conviventi con il genitore portatore di handicap grave, in caso si verificchino le seguenti due condizioni:

3) il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, o se conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

- tali figli conviventi non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- tali figli conviventi abbiano espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

D) Figli convidenti con il genitore portatore di handicap grave, in caso si verificano le seguenti due condizioni:

4) il genitore portatore di handicap grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, o se convidenti, ricorra una delle seguenti situazioni:

- i fratelli convidenti non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- i fratelli convidenti abbiano espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

D) Figli conviventi con il genitore portatore di handicap grave, in caso si verificano le seguenti due condizioni:

Le precedenti condizioni debbono ricorrere nella loro totalità, in sostanza il figlio deve essere il solo soggetto in grado di prestare assistenza (**sentenza C.C. n° 19/2009**);

Ne deriva che il figlio arriva da buon ultimo nella completa gerarchia dei potenziali beneficiari:

- *coniuge*
- *genitori*
- *fratelli o sorelle*
- *figli*

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

Nel caso in cui il figlio sia il solo soggetto in grado di prestare assistenza, a lui può competere il diritto.

Norma modificata dalla sentenza C.C. n° 19 del 30/1/2009



La Corte Costituzionale *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente*, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

(Vedi circolare INPS n° 41/2009)

CONVIVENZA E ASSISTENZA

Settore
pubblico
e privato

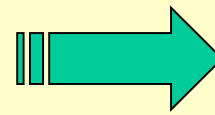
**Genitori, anche adottivi di figli
in età inferiore a 18 anni**

Il congedo spetta in alternativa tra i due genitori lavoratori; la fruizione non può essere mai contemporanea
(art. 42, comma 5).

Compete anche se l'altro coniuge non lavora o non ne ha diritto (esempio: casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.) - D.lgs n. 151 art. 42, comma 6.

Non è necessaria la convivenza con il figlio minore, che si presume.

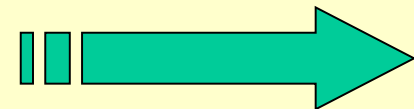
INPS circolare n. 64 del 15.3.2001 punto 2, INPS circolare n. 112 del 3.8.2007 ; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a; informativa n. 22 del 25.10.2002 e informativa n.31 del 12.5.2004

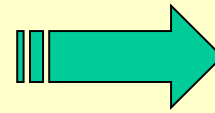


Genitori, adottivi o affidatari, di figli di età superiore a 18 anni

- 1) Non è necessario dimostrare che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
- 2) che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri **della sistematicità e dell'adeguatezza** rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;

INPS circolare n. 90 e 112 del 2007



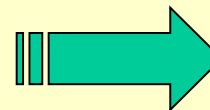


Genitori, adottivi o affidatari, di figli di età superiore a 18 anni

3) che il beneficio si debba riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto il disabile (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata,

4) che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante.

CONVIVENZA E ASSISTENZA



Per i dipendenti pubblici ad oggi queste sono le indicazioni

Genitori, anche adottivi, di figli di età superiore a 18 anni

Se il figlio è convivente, con il richiedente, i congedi spettano anche se l'altro genitore non lavora ed anche se in famiglia sono presenti altre persone in grado di assistere il disabile (*art.42, comma 3*).

Se il figlio non è convivente con il genitore richiedente, i congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa (*art. 42, comma 3*).

- **l'esclusività dell'assistenza** non è realizzata quando nel nucleo familiare del soggetto handicappato sono presenti familiari (compreso l'altro genitore non lavoratore) maggiorenni non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che beneficino di permessi per lo stesso;

- **la continuità** non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio;

- **tali requisiti devono sussistere contemporaneamente.**

INPDAP informativa n.22 del 25 ottobre 2002 e informativa n.31 del 12.5.2004

Le disposizioni INPS della circolare n. 90/2007 non sono ancora state recepite nel settore pubblico

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

Anche ai lavoratori a tempo determinato compete il beneficio del congedo biennale, nel limite della durata del rapporto stesso

Lavoratori esclusi dal diritto al congedo:
lavoratori a domicilio, agricoli giornalieri e lavoratori addetti ai servizi domestici familiari

Circolare n. 138/2001

Termini per l'autorizzazione

In base alla norma di legge i lavoratori hanno diritto a fruire del congedo biennale retribuito di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8/3/2000, n° 53, **entro sessanta giorni dalla richiesta**, norma poi confluita nell'articolo 42, comma 5 del D.lgs n. 151/2001

LA PRESTAZIONE

CONGEDO RETRIBUITO DELLA DURATA MASSIMA DI 2 ANNI

- Può essere frazionato a giorni interi, a settimane o a mesi.

durante il congedo i
genitori non possono
usufruire dei permessi ex
art. 33 legge 104/92

**Circ. INPS
n.138/2001**

Frazionabilità

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.

Tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.

Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo.

Se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso

Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001, p. 4

A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) **cadenti subito prima o subito dopo le ferie** (o altri congedi o permessi).

Concomitanza con altri eventi: circolare INPS n. 64/2001

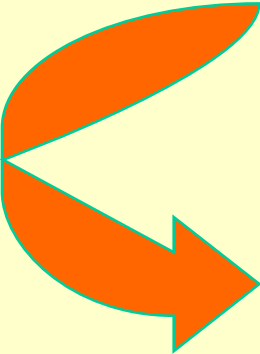
Il verificarsi, per lo stesso soggetto, **durante il "congedo straordinario"**, di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. **In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario**, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l'erogazione di indennità a carico dell'INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda.

A proposito della indennizzabilità o meno **dell'evento di malattia o di maternità** che consente l'interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, **considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l'indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall'inizio della sospensione.**

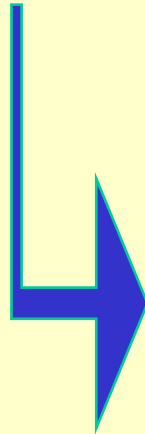
Parere INPS non condivisibile pertanto è necessario valutare il contenzioso

INTERRUZIONE CONGEDO STRAORDINARIO

Schema



**SI PUO' CHIEDERE
L'INTERRUZIONE
IN CASO DI MALATTIA O
MATERNITA'**



**È POSSIBILE GODERE
DEL
RESIDUO DEL
CONGEDO
SUBORDINATAMENTE
ALLA
PRESENTAZIONE DI
NUOVA
DOMANDA**

TENENDO PRESENTE CHE

**LA FRUIZIONE DEL CONGEDO COMPORTA
LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

PERTANTO

**L'INDENNITA' DI MALATTIA O DI MATERNITA' E'
RICONOSCIBILE SOLO SE NON SONO TRASCORSI
PIU DI 60 GIORNI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE**

LAVORATORI
PRIVATI
DOMANDA

PRESENTARE ALL'INPS

MODELLO **HAND4**
PER I GENITORI

MODELLO **HAND5**
PER FRATELLI
E SORELLE

MODELLO **HAND6**
PER IL CONIUGE

UNA COPIA VIENE RESTITUITA AL RICHIEDENTE PER
PRESENTARLA AL DATORE DI LAVORO

ALLA DOMANDA VA ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AL RICONOSCIMENTO DELLA GRAVITA' DELL'HANDICAP

Modulistica aggiornata in settembre 2008 - vedi messaggio INPS n. 23507/2008

Imprese privatizzate: a carico INPS malattia, maternità e permessi legge n. 104/92

Consulta la circolare INPS n. 114/2008 per l'applicazione dell'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate **e le relative domande** dei lavoratori per le prestazioni economiche di maternità, malattia e legge 104/92

Msg n. 5730/2009

LAVORATORI
PUBBLICI
DOMANDA



PRESENTARE
ALL'AMMINISTRAZIONE O ENTE
DI APPARTENENZA

L'amministrazione deve riconoscere il
congedo straordinario entro 60 giorni
dalla richiesta

(art. 42 c. 5 del D.lgs n. 151/2001)

Tempestività della domanda

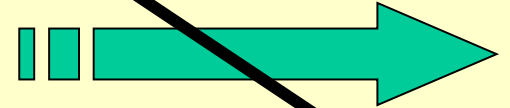
Il Ministero del Lavoro, **con nota prot.95 del 01/06/2006**, ha precisato che la richiesta di congedo straordinario deve essere presentata all'INPS (o Ente pubblico) **antecedentemente alla fruizione del congedo** o, al massimo, entro la data di inizio dello stesso.

Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo che si intende fruire. In caso di modifica del periodo in precedenza fissato, deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, una nuova domanda, rettificativa della precedente.

Cumulabilità permessi – circolare INPS n. 64/2001 parere funzione pubblica n. 1/2007 del 6/2/2007

~~Durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l'uno che l'altro genitore **non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.**~~

~~Perciò, se il congedo straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, c.3, della citata legge n. 104.~~



Per i dipendenti pubblici si continua ad applicare il seguente principio??

Cumulabilità permessi – circolare INPS n. 53/2008

novità

Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92

L'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al c. 5, prevede, tra l'altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92. **Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.**

Per i dipendenti pubblici non è automatica l'applicazione di detto principio

Articolo 1 legge n° 296/2006, comma 1266 *Permessi ulteriori per handicap grave*

In questo contesto è curiosa la previsione del comma 1266 che modifica l'articolo 42 del D.Lgs. n° 151/2001.

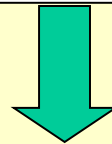
Si tratta dei congedi biennali per figli con handicap grave che sono fruibili in modo continuativo o frazionato e retribuiti entro il limite di 41.233,26 euro.

Se fruiti in modo continuativo per non più di 6 mesi, si ha il diritto ad un ulteriore periodo di permesso non retribuito pari ai giorni di **congedo ordinario (?)** che si sarebbe maturato senza copertura con contribuzione figurativa.

MISURA

Indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, comprensiva della 13[°] mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza.

**ATTENZIONE AL
PART-TIME VERTICALE**



Il congedo non può essere indennizzato per i periodi in cui non si lavora

Circolare INPS n. 64, n. 138 del 2001, n. 14/2007 e n. 83/2007

Congedo straordinario per handicap grave

C'è una importante novità interpretativa INPS (*Circolare INPS n° 14/2007*) in ordine al massimale di indennità erogabile.

Quando uscirono le norme, sia l'articolo 80, comma 2, della legge n° 388/2000, sia l'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n° 151/2001, contenevano la identica dicitura:

"l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue".

Congedo straordinario per handicap grave

L'INPS fece riserva di applicazione su quel punto e solo oggi, dopo il parere del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, e dopo oltre 6 anni, arriva il chiarimento.

I 70 milioni di massimale debbono rappresentare il costo complessivo dell'operazione, per cui da questi vanno dedotti i costi della contribuzione figurativa valutati in relazione alla aliquota di finanziamento del sistema previdenziale.

Congedo straordinario per handicap grave

Il criterio di calcolo indennità 2002

$$37.128,09 : 1,3270 = 27.978,97$$

(arrotondato unità di euro = **27.979**)

$$27.979 : 365 = 76,654$$

(arrotondato al centesimo di euro = **76,65**)

Il criterio di calcolo figurativi 2002

$$27.979 : 52 = 538,057$$

(arrotondato al centesimo di euro = **538,06**)

Massimale giornaliero = indennità = **76,65**

Congedo straordinario per handicap grave

Tabella riepilogativa dei massimali annui e giornalieri

Tale limite si applica solo ai dipendenti pubblici, per i lavoratori privati occorre detrarre il costo della contribuzione figurativa

Vedi circ. INPS n° 39/2005

• 2001:	€ 36.151,98	(gg € 99,05)
• 2002:	€ 37.128,09	(gg € 101,72)
• 2003:	€ 38.019,16	(gg € 104,16)
• 2004:	€ 38.969,64	(gg € 106,47)
• 2005:	€ 39.749,04	(gg € 108,90)
• 2006:	€ 40.424,77	(gg € 110,75)
• 2007:	€ 41.233,27	(gg € 112,97)
• 2008:	€ 41.934,22	(gg € 114,57)
• 2009:	€ 43.276,13	(gg € 118,56)

Anno bisestile: gg.366

Circolare INPS n. 36/2009

Congedo straordinario per handicap grave

Questi i nuovi valori nel settore privato a carico INPS

Circolari INPS n. 48/2008, n. 52/2008 e n. 38/2009

<i>Valori massimi dell'indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)</i>			
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2001	36.151,98	27.243,00	74,64
2002	37.128,09	27.979,00	76,65
2003	38.019,16	28.650,00	78,49
2004	38.969,64	29.367,00	80,24
2005	39.749,03	29.954,00	82,07
2006	40.424,77	30.463,00	83,46
2007	41.233,27	31.002,00 *	84,94
2008	41.934,22	31.529,00	86,14
2009	43.276,13	32.538,00	89,15

* dopo la finanziaria contributo 33%



L'indennità economica corrisposta è al netto del costo della contribuzione figurativa

Congedo straordinario per handicap grave

Circolari INPS n. 48/2008, n. 52/2008 e n. 38/2009

I nuovi valori dell'indennità economica e del valore figurativo INPS

Messaggio INPS
n. **18625/2007**



<i>Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)</i>			
Anno	Retribuzione figurativa massima annua	Retribuzione figurativa massima settimanale	Retribuzione figurativa massima giornaliera
2001	27.243,00	523,91	74,64
2002	27.979,00	538,06	76,65
2003	28.650,00	550,97	78,49
2004	29.367,00	564,74	80,24
2005	29.954,00	576,04	82,07
2006	30.463,00	585,83	83,46
2007	31.002,00 *	596,19 *	84,94
2008	31.529,00	606,33	86,14
2009	32.538,00	625,73	89,15

** dopo la finanziaria contributo 33%*

Anno	Tetto mensile massimo
2001	2.270,00
2002	2.332,00
2003	2.387,00
2004	2.447,00
2005	2.496,00
2006	2.539,00
2007	2.584,00
2008	2.628,00
2009	2.712,00

Nota operativa INPDAP n. 2/2009

Non essendo prevista la contribuzione figurativa in ambito INPDAP al lavoratore pubblico dovrà essere corrisposta una retribuzione annua **con un tetto massimo di euro 43.276,12** (anno 2009) determinando una disparità notevole con il settore privato.

Esempio:

Lavoratore con 45.000 euro di retribuzione lorda.

Se **iscritto INPS** percepisce una indennità pari a **32.538 euro** ed è accreditato di una contribuzione figurativa e di una **retribuzione pensionabile** di identico valore.

Se **iscritto INPDAP** percepisce una retribuzione pari a **43.276 euro** che è anche **retribuzione imponibile e pensionabile**.

Congedo straordinario per handicap grave

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Durante la fruizione del congedo biennale retribuito compete l'assegno al nucleo familiare (messaggio INPS n. 652 del 27/9/2001 e parere della Direzione nazionale INPS del 12/12/2002)

Pluralità di figli handicappati:

il beneficio spetta per ciascun figlio handicappato ma il Consiglio di Stato, per la fruizione in genere dei permessi della L. 104/92, ha disposto che sia rigorosamente riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l'impossibilità di assistenza di ambedue i figli usufruendo di un solo congedo straordinario.

In ogni caso, non è mai possibile, per lo stesso lavoratore, fruire del raddoppio: infatti, utilizzati i due anni per il primo figlio, questi avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi personali".

Disabile che presta attività lavorativa: lo spirito e le finalità della legge escludono che questa prestazione sia concedibile se la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto.

Si ritiene esigibile il diritto al congedo durante i periodi di malattia, permessi non retribuiti del soggetto disabile lavoratore

CONGEDO STRAORDINARIO E ALTRI PERMESSI USUFRUIBILI CONTEMPORANEAMENTE

PADRE	MADRE	Compatibilità nello stesso periodo
permessi art.33 L.104	congedo straordinario	Si anche nello stesso mese, ma in giorni diversi
congedo straordinario	permessi art.33 L.104	Si anche nello stesso mese, ma in giorni diversi
congedo straordinario	congedo per eventi e cause particolari	SI
congedo per eventi e cause particolari	congedo straordinario	SI
congedo parentale - ex facoltativa	congedo straordinario	SI
congedo straordinario	congedo parentale - ex facoltativa o congedo per maternità	SI Msg. INPS n. 22912/2007
congedo malattia figlio	congedo straordinario	NO
congedo straordinario	congedo malattia figlio	NO

Il periodo di congedo non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 3 e parere Funzione pubblica UPPA n. 21/2008).

Contenzioso aperto sul TFR

Il congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie (INPDAP, informativa n.30 del 21.7.2003 lett. b) punto 2, circolare n. 31/2004 e parere Funzione pubblica UPPA n. 21/2008), salvo diverse previsioni contrattuali, se più favorevoli.

Nel settore privato non risultano pervenuti particolari chiarimenti

Le ferie si maturano, il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emesso il 5/5/2004 per i permessi della legge 104/92 articolo 33, **dovrebbe valere anche per detto congedo** (è necessario verificare ed eventualmente valutare il contenzioso)

L'indennità è corrisposta nella misura dell'**ultima retribuzione percepita** e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo *(comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.)*, sempreché la stessa, **rapportata ad un anno** sia inferiore o pari al massimale annuo rivalutabile anno per anno

Retribuzione del mese di riferimento moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 anni bisestili) = indennità giornaliera

Cumulabilità congedo straordinario e assegno ordinario di invalidità

L'indennità per congedo straordinario ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe ricavato dall'attività lavorativa qualora non vi fosse stato impedito dalla necessità di assistere il portatore di handicap. **Ne consegue che l'indennità per congedo straordinario è compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità.**

I PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO SONO UTILI AL FINE DELLA MISURA E DEL DIRITTO DI TUTTE LE PENSIONI COMPRESA LA PENSIONE DI ANZIANITA' SIA PER L'INPS CHE PER L'INPDAP

Per i dipendenti privati si tratta di contribuzione figurativa (circolare INPS n. 85/2002), al contrario per i dipendenti pubblici viene effettuato dalle Amministrazioni il versamento contributivo effettivo (circolare INPDAP n. 2/2002)